

DAL SITO DEL COMUNE DI FORLI' SI RIPORTA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE.

L'AGEVOLAZIONE PREVISTA DAL COMUNE ENTRO IL 30.4.2006 PER IL CORRETTO CLASSAMENTO DEGLI IMMOBILI AI SENSI DEL COMMA 336 DELLA LEGGE 30.12.2004 n. 311 (LEGGE FINANZIARIA 2005)

Quali sono gli immobili interessati

- Immobili non dichiarati in catasto.
- Immobili dichiarati in catasto, che presentano situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie.

A chi rivolgersi

Il soggetto maggiormente competente a valutare la situazione è il proprio tecnico.

E' possibile richiedere comunque dei primi chiarimenti anche all'Ufficio Tributi del Comune.

Cosa occorre fare per regolarizzare la propria posizione

Procedere al corretto **accatastamento entro il 30.4.2006.**

Con la variazione del precedente classamento catastale, conseguentemente verrà variata anche la rendita catastale, che è la base di calcolo dell'imposta comunale sugli immobili (**ICI**).

Pertanto occorrerà versare la differenza fra quanto pagato sulla base della precedente rendita e quanto determinato sulla base della nuova rendita, più gli interessi legali.

La **decorrenza del conteggio va fatta dall'anno 2000, se l'intervento edilizio è stato fatto precedentemente a tale anno, o dall'anno successivo a quello dell'intervento edilizio, se l'intervento edilizio è stato effettuato in un momento successivo.**

L'importo complessivo deve essere versato:

- **il 50% entro il 30 giugno 2006;**
- **il restante 50% entro il 20 dicembre 2006.**
- Oppure versamento in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2006.

Entro il **31 ottobre 2006** occorre presentare la **dichiarazione** di variazione **ICI**.

Cosa succederà dopo la fase agevolata

Sarà l'Amministrazione Comunale ad attivarsi, in applicazione del comma 336 della legge finanziaria 2005, scrivendo al soggetto interessato ed invitandolo a regolarizzare la propria posizione catastale entro 90 giorni, trascorsi i quali inutilmente, provvederà d'ufficio l'Agenzia del Territorio (Catasto), attribuendo il nuovo classamento e quindi la nuova rendita, e richiedendo la remunerazione della propria attività. In entrambi i casi l'Amministrazione Comunale emetterà avviso di accertamento ai fini **ICI** con l'applicazione degli interessi e della **sanzione** del 200% per ogni anno di imposta a partire sempre dall'anno 2000 o successivo, a seconda della

decorrenza del nuovo classamento. La sanzione è riducibile al 50% se il pagamento dell'avviso di accertamento avviene entro 60 giorni dal ricevimento.

In cosa consiste l'agevolazione entro il 30 aprile

Consiste nel risparmio della sanzione ICI, pari al 200% dell'imposta dovuta, riducibile al 50% se il pagamento avviene entro 60 giorni dal ricevimento dell'avviso di accertamento ICI.

Altri oneri

Esiste una sanzione per mancato accatastamento stabilita da un minimo di 258 ad un massimo di 2066 € da corrispondere all'Agenzia del Territorio (Catasto). Sia nella fase agevolata entro il 30 aprile, che nella fase di regolarizzazione spontanea, dietro invito dell'Amministrazione Comunale, l'Agenzia del Territorio a livello nazionale ha dato indicazioni agli uffici che gestiscono il Catasto di applicarla nelle misure minime quando non deve intervenire d'ufficio il Catasto.

Inoltre, se il proprietario rimane completamente inerte, anche dopo l'invito del Comune e deve intervenire il Catasto ad attribuire d'ufficio il classamento, saranno addebitati gli oneri di tale attività, previsti in apposite tabelle approvate dall'Agenzia del Territorio, i cui importi dovrebbero incentivare la regolarizzazione spontanea attraverso il proprio tecnico di fiducia.

PROCEDURA AGEVOLATA ENTRO IL 30 APRILE 2006 - DETTAGLIO DEGLI ADEMPIMENTI

Classamento catastale

Va effettuato da un tecnico abilitato **entro il 30.4.2006**, attraverso la presentazione dell'apposito **DOCFA 336**, con indicazione nel **modello D1**, nel campo **"Note relative al documento e relazione tecnica"**, dei dati relativi all'**atto abilitativo** e della **data di ultimazione dei lavori**, che determina la decorrenza.

L'omissione dell'indicazione della data di decorrenza determina l'inammissibilità della definizione agevolata.

Versamento ICI

Occorrerà versare la differenza fra quanto pagato sulla base della precedente rendita e quanto determinato sulla base della nuova rendita, più gli interessi legali.

La decorrenza del conteggio va fatta dall'anno 2000, se l'intervento edilizio è stato fatto precedentemente a tale anno, o dall'anno successivo a quello dell'intervento edilizio, se l'intervento edilizio è stato effettuato in un momento successivo.

L'importo complessivo deve essere versato:

- **il 50% entro il 30 giugno 2006;**
- **il restante 50% entro il 20 dicembre 2006.**

- Oppure versamento in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2006.

Il versamento può essere effettuato cumulativamente per tutte le annualità oggetto di regolarizzazione con un unico bollettino di c/c postale per il versamento dell'ICI, indicando come anno di riferimento l'annualità più antecedente e barrando la casella "ravvedimento operoso".

In tale caso la specifica degli importi relativi ad imposta ed interessi per le diverse annualità dovrà essere indicata sul modulo appositamente predisposto, reperibile nel presente sito sotto la denominazione **"Ravvedimento comma 336"**.

Si ricorda che per il versamento dell'imposta relativa alle annualità oggetto di definizione agevolata deve essere utilizzato un bollettino distinto da quello con cui viene effettuato il versamento per l'annualità in corso.

Per l'anno d'imposta 2006 il versamento dovrà essere effettuato sulla base dei dati risultanti dalla regolarizzazione catastale, nei modi ordinari.

Denuncia di variazione ICI

Deve essere presentata **entro il 31.10.2006**.

Nelle **annotazioni** va riportata l'indicazione **"336"**.

Vanno **allegati**:

- Copia del modello D1 del Docfa 336, da cui si evince la decorrenza;
- Modulo "Ravvedimento comma 336", in cui si rilevano i conteggi di imposta ed interessi nel caso di utilizzo di un unico bollettino di versamento per più annualità.

Al fine di agevolare i conteggi si riportano di seguito:

TABELLA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI VIGENTI PER GLI ANNI 2000-2005 (le aliquote e detrazioni stabilite per l'anno 2006 sono verificabili su questo sito)

TIPO UNITA'	ALIQUOTA (per mille)						DETRAZIONE					
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Abitazione principale	5	5	5	5	5	5,5	103,29	103,29	103,29	104,00	104,00	104,00
Altro fabbricato	5,90	5,90	5,90	6,50	6,50	7						
Alloggio senza contratto di locazione da oltre due anni	9	9	9	9	9	9						
Alloggio locato in base ai patti concertati *	4	4	4	4	0,5	0,5						

* solo se per l'unità interessata è stata presentata, nei termini previsti dalle deliberazioni comunali che prevedono l'agevolazione, la relativa comunicazione.

TABELLA RELATIVA AL TASSO DEGLI INTERESSI LEGALI

NB il conteggio degli interessi legali va fatto fino al 31.12.2005

periodo	tasso	Esempio: importo giornaliero su € 100,00
1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2000	2,5%	€ 0,00068
1° gennaio 2001 - 31 dicembre 2001	3,5%	€ 0,00095
1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2003	3%	€ 0,00082
1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2005	2,5%	€ 0,00068

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 156 DEL 5 Dicembre 2005

OGGETTO

**CLASSAMENTO CATASTALE - ATTRIBUZIONE E AGGIORNAMENTO
AI SENSI DELL'ART.1, COMMI 336 E 337 DELLA LEGGE 30.12.2004 N.
311 (LEGGE FINANZIARIA 2005).**

(omissis)

D E L I B E R A

1. di prevedere che i soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), titolari di diritti reali su unità immobiliari di proprietà privata, situate nel territorio del Comune di Forlì, non dichiarate in catasto, ovvero per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, che presentano, entro il termine del 30.4.2006, alla competente Agenzia del territorio di Forlì, gli atti di attribuzione o aggiornamento del classamento ai sensi del regolamento di cui al Decreto del Ministro delle finanze 19.4.1994, n. 701 (DOCFA), con indicazione della data di decorrenza della variazione, cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, a pena di inammissibilità della definizione agevolata, potranno usufruire delle seguenti agevolazioni ai fini dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I):

- a) Corresponsione della sola imposta e degli interessi calcolati fino al 31.12.2005, in autoliquidazione, per omessa presentazione della dichiarazione, per gli anni per i quali sia possibile l'accertamento della stessa ai sensi della normativa dell'imposta (art. 11 del D.Lgs. n. 504/92), con esclusione quindi dall'applicazione delle sanzioni, effettuando il versamento in due rate: 50% entro il 30.6.2006 ed il restante 50% entro il 20.12.2006, con possibilità di pagamento in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2006;
- b) Il mancato rispetto dei termini indicati comporta la decadenza dall'agevolazione, con la conseguente piena applicazione della normativa vigente;
- c) I contribuenti devono presentare, inoltre, la dichiarazione di variazione ai fini ICI entro il 31.10.2006;
- d) Nel caso in cui gli atti di attribuzione o aggiornamento del classamento, ai sensi del

D.M. n. 701/94, vengano rettificati, ed in caso di dichiarazione infedele e/o di versamento parziale, si applica pienamente la normativa vigente con le relative sanzioni ed interessi sulla differenza risultante tra quanto versato e quanto dovuto;

(omissis)



Per informazioni:

www.comune.forli.fo.it

Sezione "TRIBUTI"

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

REGOLAMENTO E INFORMATIVA

Per informazioni telefoniche contattare

Ufficio Tributi del Comune tel. 0543 712312 - 712258

N.B. chi è aggiornato con il Catasto, anche se ha ricevuto la lettera dal Comune di Forlì, non deve fare assolutamente niente, il Comune non si aspetta nessuna comunicazione di risposta.

